

AZIONE 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”.

DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle PMI.”

FAQ

- 1- Quando deve essere soddisfatto il requisito di ammissibilità “presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale” da parte dell’impresa che presenta la domanda di sostegno e come è possibile sapere se è stato soddisfatto?**

Ai sensi di quanto disposto all’articolo 4, comma 3, del bando, la regolarità contributiva deve sussistere il giorno della presentazione della domanda di sostegno. La regolarità contributiva ottenuta in data successiva non consente, in ogni caso, l’ammissibilità della domanda di sostegno. Il mancato soddisfacimento di tale requisito non è in nessun caso sanabile dopo l’avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Per conoscere se l’impresa è in possesso di tale requisito, si suggerisce di verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite la procedura di richiesta del “Durc online” disponibile sui portali INPS e INAIL.

I requisiti di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale sono soddisfatti se il DURC riporta un esito di regolarità e non evidenzia alcuna posizione debitoria nei confronti di INPS, INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

- 2- L’impresa non ha dipendenti o altre unità lavorative, non ha alcuna posizione aperta presso gli enti previdenziali e di conseguenza non è neanche possibile ottenere il DURC. Tale impresa può comunque presentare la domanda di sostegno?**

Sì, è possibile presentare la domanda di sostegno. Tuttavia, si ritiene che quanto rappresentato possa evidenziare una situazione di mancanza dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera i), relativi al possesso dei requisiti di capacità amministrativa e operativa richiesti dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 125, comma 3. Si rammenta che tali requisiti devono essere posseduti dall’impresa che presenta la domanda: l’indicazione di soggetti esterni all’organico dell’impresa (es. soggetti in rapporto di consulenza con l’impresa) non è ritenuta sufficiente a dimostrare il possesso della “capacità amministrativa” o della “capacità operativa”.

- 3- Posso utilizzare lo stesso fornitore per la prestazione di più servizi?**

Sì, è possibile utilizzare lo stesso fornitore per la prestazione di più servizi specialistici.

Tuttavia, in sede di istruttoria della domanda di sostegno verranno compiute le opportune verifiche al fine di appurare che tale scelta non sia elusiva delle limitazioni poste dal bando, tra cui il limite di spesa massima previsto per ciascun servizio specialistico che è indicata nella tabella riportata al comma 2 dell’articolo 5.

Si evidenzia che l’utilizzo della stessa persona fisica (così come identificata con Allegato C1) per la prestazione di più servizi rappresenta, in ogni caso, un fattore di rischio. In particolare, l’utilizzo della

stessa persona fisica sul servizio specialistico “C.1 – Affiancamento specialistico – TEM” e su altri servizi specialistici è da ritenersi immotivato considerato che il servizio specialistico “C.1 – Affiancamento specialistico – TEM” già prevede l’attuazione di un percorso di internazionalizzazione più ampio che dovrebbe già essere comprensivo di fasi di attività di “pianificazione promozionale” (servizio A.1) e/o di “pianificazione strategica” (servizio B.1), e/o di “supporto normativo e contrattuale” (servizio B.2). Si ritiene che il progetto che prevede il servizio specialistico C.1 associato ad altri servizi specialistici possa essere ritenuto ammissibile se gli altri servizi sono svolti, perlomeno, da una persona fisica diversa dal Temporary Export Manager, che sarà opportunamente individuata tramite l’“Allegato C1”.

4- Con riferimento all’Allegato C1: chi lo deve sottoscrivere? Come deve essere compilato? Che cosa deve contenere?

L’Allegato C1 deve essere sottoscritto dalla persona fisica individuata dal fornitore per la prestazione di uno specifico servizio specialistico.

Si ricorda che l’Allegato C1 è una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e sostitutiva del curriculum vitae. Pertanto, l’Allegato C1 deve essere compilato con precisione, tenuto anche conto che, in caso di successivo controllo, elementi discordanti possono comportare la decadenza del sostegno concesso (art. 75, DPR n. 445/2000) e conseguenze penali (art. 76, DPR n. 445/2000).

In sede di compilazione vanno osservate le seguenti indicazioni:

- nella prima parte vanno riportati i dati identificativi della persona fisica incaricata dal fornitore all’esecuzione del servizio specialistico contrassegnato nella successiva tabella. In caso di identificazione di più persone fisiche (es. team di lavoro) incaricate all’esecuzione del servizio specialistico, vanno compilati più Allegati C1, ciascuno riferito alla singola persona (componente del team);
- ogni Allegato C1 deve avere un solo servizio specialistico contrassegnato: ciò al fine di ricondurre inequivocabilmente le esperienze elencate allo specifico servizio specialistico individuato. Qualora il progetto preveda più servizi specialistici prestati dalla stessa persona andrà compilato un Allegato C1 in relazione a ciascun servizio specialistico previsto. La successiva descrizione delle mansioni svolte riguardo alle esperienze maturate dal dichiarante deve evidenziare l’attinenza con lo specifico servizio specialistico contrassegnato nella prima tabella;
- con specifico riferimento al prospetto che identifica la durata di ogni esperienza dichiarata, si raccomanda il rispetto del formato previsto “gg/mm/aaaa” al fine del calcolo dell’avvenuto conseguimento del requisito di 3 anni di esperienza (servizi A1, B.1, B.2), ossia pari a 1.095 giorni, in conformità con quanto richiesto all’articolo 5, commi 3 e 4 del bando. Si chiarisce che eventuali periodi concomitanti, ossia riferiti a più esperienze svolte contemporaneamente, non sono oggetto di somma al fine del conseguimento del predetto valore (1.095 giorni).

5- In relazione all’Allegato C1 e alle aree di servizio “A. Promozionale” e “B. Strategica”, possono essere anche riportate esperienze svolte dalla persona fisica in qualità di dipendente e perciò riferite all’attività lavorativa svolta nell’ambito del ruolo ricoperto nell’organigramma aziendale?

Sì, potranno essere ritenute ammissibili anche le esperienze maturate dal soggetto dichiarante nell’ambito di specifici ruoli o funzioni aziendali ricoperte in passato alle dipendenze di un’azienda. A titolo esemplificativo, una persona che in passato ha operato nell’area marketing di un’azienda, in qualità di

dirigente o quadro, potrà utilizzare tale esperienza per attestare il possesso dei requisiti richiesti dal bando in relazione ai servizi specialistici “A.1” o “B.1”. Si precisa che le colonne “Denominazione del fornitore (impresa)” e “Denominazione del cliente (impresa)” andranno compilate riportando la stessa denominazione dell’azienda datrice di lavoro. Nella successiva tabella descrittiva delle mansioni svolte andrà anche precisato il ruolo che era stato ricoperto in azienda e il relativo inquadramento. Si precisa che non sono comunque ammissibili eventuali esperienze rese internamente per lo sviluppo dell’impresa presso cui opera oggi tale persona.

6- I Fornitori registrati nel catalogo regionale del portale “Innoveneto” (sezione “Servizi di internazionalizzazione”) rispettano automaticamente i requisiti posti dal bando?

No, il “Catalogo dei Fornitori” pubblicato sul portale regionale Innoveneto rappresenta un elenco di soggetti che hanno affermato di essere in grado di erogare determinati servizi. Da tale presupposto, il “Catalogo dei Fornitori” nasce come uno strumento di carattere generale, avente l’obiettivo di mettere in collegamento le imprese dei comparti produttivi con i soggetti in grado di erogare servizi di innovazione e di internazionalizzazione. Tale funzione di “networking” viene quindi realizzata a prescindere dalla presenza di un bando di finanziamento, trattandosi, come detto, di strumento generale a disposizione della generalità delle imprese.

Per il bando di cui trattasi, sono definiti requisiti specifici (articoli 5 e 6) che devono essere rispettati dal fornitore selezionato dal catalogo regionale.

7- Un soggetto registrato nel “Catalogo dei Fornitori” pubblicato sul portale Innoveneto, che tuttavia è iscritto al solo REA (es. associazioni, fondazioni e altri enti non societari, che esercitano, oltre alla propria attività istituzionale, anche, in via sussidiaria, una attività economica) può essere utilizzato come fornitore per questo bando?

No, l’iscrizione al “Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative” (REA) non rappresenta una condizione sufficiente per l’utilizzo del fornitore per l’erogazione dei servizi specialistici “A.1 – Pianificazione promozionale”, “B.1 – Pianificazione strategica”, “B.2 – Supporto normativo e contrattuale”. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del bando, il fornitore deve anche essere iscritto nel “Registro Imprese” della Camera di Commercio territorialmente competente, all’interno della sezione “ordinaria”.

8- Un libero professionista registrato nel “Catalogo dei Fornitori” pubblicato sul portale Innoveneto può essere utilizzato come fornitore per questo bando?

Sì, il libero professionista può essere utilizzato come fornitore qualora corrisponda a un Temporary Export Manager, in relazione all’erogazione del servizio specialistico “C.1 – Affiancamento specialistico – TEM”, purché sia iscritto a un’associazione di rappresentanza di manager operante a livello nazionale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il libero professionista può essere utilizzato come fornitore qualora corrisponda a un Avvocato iscritto all’ordine, a un Consulente in Proprietà Industriale iscritto al relativo ordine, a un Esperto iscritto al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, in relazione all’erogazione del servizio specialistico “B.2 – Supporto normativo e contrattuale”.

Per l’erogazione dei servizi specialistici “A.1 – Pianificazione promozionale” e “B.1 – Pianificazione strategica” non è invece possibile avvalersi di un libero professionista.

9- Un piccolo imprenditore o un'impresa artigiana registrati nel "Catalogo dei Fornitori" pubblicato sul portale Innoveneto possono essere utilizzati come fornitori per questo bando?

No, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del bando, per l'erogazione dei servizi specialistici "A.1 – Pianificazione promozionale", "B.1 – Pianificazione strategica", "B.2 – Supporto normativo e contrattuale", il fornitore deve essere iscritto nel "Registro Imprese" della Camera di Commercio territorialmente competente, all'interno della sezione "ordinaria".

I piccoli imprenditori e le imprese artigiane non sono iscritte nella sezione "ordinaria" del Registro delle Imprese e pertanto non possono essere selezionati come fornitori per l'erogazione dei servizi specialistici "A.1 – Pianificazione promozionale", "B.1 – Pianificazione strategica", "B.2 – Supporto normativo e contrattuale".

10- Un'impresa registrata nel "Catalogo dei Fornitori" pubblicato sul portale Innoveneto e iscritta nella sezione "ordinaria" nel "Registro Imprese": soddisfa pertanto tutti i requisiti previsti dal bando riguardo ai Fornitori?

No, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del bando, l'impresa fornitrice dovrà anche riportare in visura camerale almeno un codice ATECO (attività primaria o secondaria) coerente con la natura dei servizi finanziati dal bando.

A titolo esemplificativo, un fornitore in possesso dei soli codici ATECO "62.01 – Produzione di software non connesso all'edizione" e "62.02 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica" non può essere ritenuto un fornitore idoneo per questo bando.

Nel caso invece di impresa che fornisce servizi di "Temporary Export Manager", ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del bando, dovrà anche riportare nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività di consulenza per l'internazionalizzazione delle imprese.

11- Un soggetto estero registrato nel "Catalogo dei Fornitori" pubblicato sul portale Innoveneto soddisfa tutti i requisiti previsti dal bando riguardo ai Fornitori?

No, in analogia ai requisiti stabiliti per i fornitori aventi sede sul territorio nazionale, in sede di compilazione della domanda di sostegno viene richiesto di allegare documentazione dell'impresa estera avente natura equipollente a una visura camerale estratta dal registro delle imprese (e perciò riportante le stesse informazioni). Dovrà essere dimostrabile che il fornitore estero corrisponde a un'impresa regolarmente censita in un registro pubblico del Paese di origine. In sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno, è comunque riservata facoltà al responsabile del procedimento di compiere tutti i necessari approfondimenti del caso.

12- Ho necessità di rinnovare il sito Internet aziendale, di indicizzarlo nei motori di ricerca, di rimuovere link dannosi che rinviano alla mia azienda, di ottenere una migliore usabilità da parte dell'utenza, di eseguire altri interventi di natura informatica sul sito Internet o sul sistema e-commerce. Ho anche necessità di una gestione più professionale dei profili social aziendali (Instagram, Facebook, LinkedIn, ecc.) con professionisti che si occupino di pubblicazione dei contenuti e di invio di newsletter. Inoltre, per poter operare all'estero, si

ravvisano necessità di traduzione delle schede di presentazione dei prodotti e della manualistica. Quanto elencato è finanziabile con il presente bando?

La risposta è negativa. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del bando, le tipologie di servizi specialistici previste dal bando riguardano attività di "pianificazione".

Con il termine pianificazione si intende la formulazione di un piano o programma. Pertanto, non sono ammissibili le attività aventi connotazione esecutiva, le quali, di norma, sono conseguenti ad attività antecedenti di pianificazione.

Inoltre, si ritiene che le attività oggetto del quesito sopra proposto vengano di norma attuate continuamente o con periodicità almeno annuale, rientrando perciò tra i costi ordinari di gestione vietati dall'articolo 5, comma 5, del bando e comunque non previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, art. 18, applicato per il presente bando.

13- Una società di capitali che non ha ottemperato all'obbligo di pubblicazione del bilancio (artt. 2435 e 2478 bis codice civile) può comunque presentare la domanda di sostegno?

No, come disposto dagli articoli 2435 e 2478 bis del codice civile le società di capitali sono obbligate alla pubblicazione del bilancio e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e) del bando, che sono invece riferite alle imprese che non devono ottemperare a tale obbligo. La mancata pubblicazione del bilancio della società di capitali comporta dunque l'inammissibilità della domanda di sostegno.

14- Nel caso in cui il Temporary Export Manager operi già presso l'impresa cliente, questa può presentare domanda di sostegno per un progetto di internazionalizzazione che preveda l'impiego, nell'ambito del servizio specialistico "C.1 – Affiancamento specialistico – TEM", dello stesso Temporary Export Manager?

No, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del bando: *"Non sono in ogni caso ammissibili: (...) - progetti le cui attività siano iniziate prima della presentazione della domanda di partecipazione. Relativi contratti, convenzioni, conferme d'ordine o equipollente documentazione, oggetto del perfezionamento dei rapporti con il fornitore per l'esecuzione delle prestazioni, devono avere data di decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno"*.

Pertanto, qualora presso l'impresa cliente sia già in essere il rapporto di lavoro con il Temporary Export Manager, l'impresa non potrà presentare una domanda di sostegno che preveda il sostenimento della spesa sullo stesso Temporary Export Manager (ossia sulla stessa persona fisica) già operativo presso l'impresa.

Il fatto che la persona venga impiegata in nuove mansioni specifiche relative al progetto è circostanza irrilevante dal momento che il rapporto di lavoro è basato sullo stesso contratto già vigente prima della presentazione della domanda di sostegno.

Si evidenzia che ad avvenuta conclusione del progetto, in sede di presentazione della domanda di pagamento del sostegno, viene richiesto di allegare il "contratto di servizio" stipulato con il fornitore TEM (si veda quanto disciplinato nello specifico nell'Allegato D "Modalità operative di rendicontazione", paragrafo 3.1, riquadro "Giustificativi di spesa"). Nel caso in cui venga rilevato che la decorrenza del contratto di servizio non era successiva alla presentazione della domanda di sostegno, ciò comporterà il mancato rispetto della succitata norma di ammissibilità della domanda di sostegno con conseguente decadenza del sostegno concesso all'impresa e revoca totale disposta ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del bando.

15- Quali sono le mansioni specifiche che può svolgere un Temporary Export Manager nell'ambito del servizio specialistico "C.1 – Affiancamento specialistico – TEM"?

Le mansioni specifiche che possono essere svolte dal TEM nell'ambito del progetto che prevede il ricorso al servizio specialistico "C.1 – Affiancamento specialistico – TEM" corrispondono a quanto indicato nell'Allegato D "Modalità operative di rendicontazione", paragrafo 3.1, riguardo all'oggetto del "contratto di servizio" e ai relativi ambiti così identificati:

- 1) analisi e ricerche di mercato: attività di analisi e valutazione delle potenzialità commerciali dell'impresa cliente, da effettuarsi con specifico riferimento ad una o più linee di prodotto/servizio e volta ad accertare la fattibilità tecnico-economica del posizionamento commerciale su uno o più mercati esteri espressamente identificati;
- 2) affiancamento consulenziale nell'individuazione di potenziali partner industriali e/o commerciali e nella identificazione/acquisizione di nuovi clienti: attività finalizzata all'individuazione/acquisizione di nuovi clienti/target di mercato all'estero e/o di potenziali partner stranieri, industriali e commerciali, nonché alla definizione/sottoscrizione di accordi di collaborazione e/o di costituzione di joint venture in grado di facilitare l'ingresso/il consolidamento commerciale sui mercati esteri ovvero l'internazionalizzazione della rete di fornitori/partner produttivi dell'impresa cliente;
- 3) assistenza legale, organizzativa, contrattuale e fiscale: attività finalizzata alla valutazione e configurazione di un assetto societario ed organizzativo dell'impresa cliente funzionale alla promozione di reti/canali distributivi e commerciali in Paesi esteri, anche con riferimento alla definizione delle regole di governance relative a partnership e/o joint venture da attivare con operatori economici esteri, nonché alla valutazione dell'impatto fiscale correlato alle differenze di inquadramento tra la normativa nazionale e quella di riferimento;
- 4) sviluppo competenze: attività di affiancamento del personale dipendente dell'impresa cliente, finalizzata al trasferimento di competenze specialistiche in materia di internazionalizzazione d'impresa.